

O Proposte
Sessione 1860
No. 2



20

VITTORIO EMANUELE III.

Ré di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme
Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, ecc, ecc,


Sulla proposizione del Presidente del Consiglio dei
Ministri, Ministro della Marina

Abbiamo Decretato e Decetiamo

Articolo Unico

Il Nostro Ministro della Marina è autorizzato
a presentare al Parlamento un progetto di legge
col quale si modifichino alcune disposizioni della
legge sull'avanzamento nell'Armata di Mare
in data 15. Dicembre 1858.

Dat Torino il 10. Giugno 1860.



Cavour

h

Signore

Dopo che fu posta in vigore la legge
sull'avanciamento nell'armata di Mare
nacque più fata il Dubbio se le norme
di tempo di servizio a bordo, non
che di comando di M^o Marini imposte dal
titolo 1º per progredire in carriera
nello Stato Maggiore Generale, doves-
sero essere integralmente applicate
agli Ufficiali Superiori che coprono
le cariche di Sotto-Direttori delle
Macchine a Vapore, e del Materiale di
Artiglieria.

Egli è vero che detti sono investiti
di un grado in quello Stato Maggiore
Generale, come vuole l'importanza
del servizio, e la dignità della carica,
ma egli è vero altresì che essi non
ne farebbero a rigor di termine par-
te integrante, appartenendo piuttosto
per ragione delle speciali loro
funzioni alla Categ.^a che nel titolo 3º
della legge si distingue col particolar
appellativo di Ufficiali applicati ai
Servizi speciali della M^o Marina.

Se si volessero applicar loro
quelle condizioni, sarebbe mestieri
che fossero di forza imbarchati,

B. M.

che venissero assunti al Comando di M^a
Mari, e posti per tal modo in condizione
di poter acquistare i titoli cui vengo-
no subordinate le promozioni degli
ufficiali di Vascello.

Ma ciò ripugna alla specialità dei
servizi loro affidati; i quali esigono
una costante presenza a terra: ripugna
pure alle speciali cognizioni che deg-
giono possedere, e per le quali la pra-
tica della Marisugna non è necessa-
ria come negli altri uomini di mare.

D'altronde la esclusione loro da
ogni avanzamento in carriera non
parrebbe in vero né equa né morale,
e gravi sarebbero al certo i danni che
ne patirebbe il servizio Marittimo, as-
sengachi gli uomini che dopo lun-
ghi e severi Studj tecnici si dedi-
cherebbero a quelle specialità di ser-
vizio, non vi attenderebbero per non
affoggettarci a così dura legge.

Preoccupato di questo stato di cose
il quale non presentando forse a primo
aspetto un carattere di gravità spugni
alla perspicacia del legislatore,
ma che in pratica produisse gl'
inconvenienti di cui ho fatta pa-
rola, enello intendimento inoltre
di togliere ogni dubbiazza nell'ap-
plicazione della legge, e rendere per
tal modo una meritata giustizia
agli Ufficiali che assai deguan-
te coprono da lunga perza quelle
cariche, io ho creduto o Signori

23

in una recente epoca buona; ma quando il Parlamento non era ancora aperto alla presente sessione, di far emanare dal S. M. un rescrutto col quale si derogasse per gli Ufficiali addetti alle macchine a Vapore ed al Materiale d'artiglieria al principio emanato in massima generale dalla legge per gli avvancamenti degli Ufficiali di Vascello ed applicasse loro invece quello più largo e più generico che la legge messa prescrive per gli Ufficiali addetti ai servizi speciali della R. Marina, salvo a rappresentare l'emergente al potere legislativo nella più prossima circostanza.

Io compio quindi, o Signori, in oggi la quella riserva ed ho l'onore di proporvi di convertire in legge le disposizioni di quel Rescrutto.

Peggio però in questa circostanza rappresentarvi, eziandio come se non l'assoluta impossibilità, la difficoltà almeno di adempiere alle condizioni di servizio di bordo e di comando si verifichi anche negli Ufficiali di Marina che sono destinati alle funzioni di Sotto-Dintorni degli ufficiali, ed incaricati dei Comandi dei Cantieri, ore l'interesse del servizio prescrive abbiano a rimanere a lungo, nè puono talora, quando loro tocchino gli avvancamenti, vantare gli anni di

navigazione e di comando di Al'Mari
richiesti per avervi diritto. Per queste
ragioni è in via di equità, io propor-
rei di sanare a loro riguardo il
principio che essi possano conseguire
le loro promozioni sino al grado
inclusivamente di Capitano di Va-
scello anche senza le condizioni au-
gustate, ma purchè in quella rete
continuo un servizio non interrotto
di quattro anni nell'esercizio delle
loro funzioni.

Ne intenderò inoltre conveniente che
sopra introdotta una esenziale mo-
dificazione nella parte della legge
che riguarda l'admissione all'^{M.}
Servizio dei Capitani di 1.^a Classe
della Marina Mercantile quali
sottofenantini di Vascello.

L'articolo 13^o al secondo capo
verso prescrive chi essi non abbiano
ad essere accettati che quali ausilia-
ri, e che non possano ottenere l'e-
fettività del grado, se non dopo aver
servito in tale qualità a bordo dei
battimenti dello Stato per due
anni almeno.

Ma questa condizione allontana
ben di sovente gli esperti Capitani
Mercantili dall'attendere a quei
gradi, e dal concorrere così a sopperi-
re alle esigenze del servizio delle
Mare da Guerra, esigenze che talora
si presentano emassime in circostan-
ze eccezionali, e di guerra guerriglia.

My

in cui le lacune nei quadri di Ufficiali di Pascotto si rendono sensibilmente il più delle volte si puono altriimenti riempire.

Oltretutto la Marina Mercantile viene ad essere quasi esclusa dall'onore di far parte di quella da Guerra, e rimane illeso il disposto della legge che attai opportunamente e molto prorvidamente re la chiama. Parrebbe quindi saggio consiglio abrogare quelle disposizioni, e ammettere per contro il principio.

che i Capitani di 1^a C^{te} della Marina Nazionale potranno entrare al far parte dello Stato Maggiore quale della M.^a Marina col grado effettivo di Sottotenente di Pascotto, purchè non abbiano ancora compiuto il 30^{mo} anno di loro età, e subiscano con successo l'esame che sarà determinato.

Ragioni di Servizio e di disciplina militare consigliano di limitare l'età utile a tiffatte ammissioni a soli 30 anni. Oltre ciò sembrerebbe in vero poco conveniente di introdurre elementi troppo avanzati in età in una categoria che forma il primo grado negli Ufficiali di Pascotto, la massima parte provenendo dalla M.^a Scuola di Marina si trova ancora in sul fiore degli anni.

Ma la maggiore facilità che si porge ai Capitani della Marina Mercantile di entrare al Regio Servizio, merita grado effettivo

3

che più re gli allesti conduce a rendere
più celere la promozione di guardia
Marina di 1^a Classe al grado subd.
di Sottotenente di Vascello, avvengachi
altrimenti potrebbero talora sentire
un troppo sensibile vantaggio nella
loro posizione, e nella carriera avvenire.

Io proponrei perciò di ristringere
a soli 18. mesi il servizio di bordo
prescritto in due anni dall'art^o 13.
della legge, e facendo per tal modo più
rapido il loro avanzamento, se ne ot-
terrebbe ezianio il vantaggio non
liere in certi particolari circostanze
di avere maggiori elementi acui ricor-
rere per un maggior numero di Uffici-
ciali di Vascello.

Queste modificazioni o signori che
ame son parute indispensabili ed
tutto interesse del R^o Servizio Maris-
tino formano il soggetto del breve
progetto di legge che io ho elaborato
e che depongo sul banco della Presi-
denza per esser sottoposto alle sag-
gie vostre deliberazioni, non senza
faccervi l'urgenza a motivo delle
eccezionali circostanze in cui ver-
sa il paese e dell'impulso che
deve avere la Marina dello Stato.

Progetto di Legge

Art. 1^o

Le condizioni di tempo e di servizio
a bordo, non che di Comando di Maré
dello Stato, stabilite dalla legge
sull'avanzamento nell'armata
di Maré in data 11 Dicembre
1858, non saranno applicabili
agli Ufficiali di Vascello
Sotto-Direttori del Materiale
d'Artiglieria, delle Macchine
a Vapore della N^a Marina;

Gli avanzamenti di essi Uff.
ficiali, limitati al grado inclu-
sivamente di Capitano di Vascello,
saranno regolati giusta il dis-
posto del 2^o alinea dell'art^e
29. della citata legge.

Art. 2^o

Gli Ufficiali di Vascello Sotto-
Direttori degli arsenali, e coman-
danti dei Cantieri nei quali
non concorrono le condizioni
contemplate negli artⁱ ss. 16-17.
di detta legge potranno essere
promossi ai gradi superiori
sino a quello di Capitano
di Vascello incluso, purchè
continuino di anni di non
interrotto servizio nell'esercizio

C. M. A.
SESSIONE 1860

N° 53-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

CAVALLINI C., MICHELINI A., CASARETTO, BERTI, ALVIGINI,
MONTICELLI, CABELLA, BOTTERO, VALERIO

sul progetto di legge presentato dal ministro della marina

nella tornata dell'11 giugno 1860.

Modificazioni alla legge intorno all'avanzamento dell'armata di mare
del 4 dicembre 1858.

Tornata del 18 giugno 1860

SIGNORI,

Con questo progetto di legge il Ministero vi propone alcune essenziali modificazioni alla legge 4 dicembre 1858 sull'avanzamento dell'armata di mare. Le ragioni d'equità nella distribuzione dei gradi, e quelle che emergevano naturalmente dall'incremento della regia marina, in seguito alla nuova importanza dello Stato, come mossero il Ministero alla proposta, così decisero tutti gli uffizi della Camera ad accoglierla favolosamente. Reso pertanto assai facile il compito della Commissione, essa starà contenta a dar ragione d'ogni articolo del progetto, notando i motivi che li fanno degni d'approvazione, e le leggiere mutazioni che ha creduto opportuno di proporre.

Art. 1. — Il titolo primo della legge 4 dicembre 1858 stabilisce che gli ufficiali di vascello non possono essere promossi da un grado inferiore al superiore se non dopo aver prestato servizio per un dato tempo a bordo d'un bastimento da guerra, nel grado inferiore. Gravi inconvenienti s'incontrarono nell'applicazione di questo titolo ai sotto-direttori del materiale d'artiglieria e delle macchine a vapore della regia marina;

(53-A)

poiché, o gli ufficiali di vascello incaricati di queste funzioni, non potendo navigare, non erano promossi quando per anzianità loro spettava l'avanzamento, o se lasciavano le loro occupazioni in terra per prestare servizio a bordo ne nasceva il doppio pericolo che da una parte ne soffrisse l'andamento di quegli speciali servizi loro affidati, e dall'altro che gli stessi ufficiali, a cagione del loro prolungato soggiorno a terra, fossero per mostrarsi meno atti al servizio di bordo, pel quale una pratica non interrotta è di suprema importanza. Colpito da queste ragioni il Ministero presentava alla firma del Re un decreto che porta la data del 4 aprile 1860, e che si compone testualmente delle parole stesse, le quali formano l'articolo primo del presente schema di legge, con l'aggiunta: *la conversione in legge del presente decreto sarà proposta al Parlamento nella prossima Sessione.*

Con quest'articolo si provvede ai lamentati inconvenienti, e quindi gli ufficiali in esso contemplati saranno nell'avanzamento pareggiali agli ufficiali dell'esercito, tolto loro ogni obbligo di navigazione, e potranno così, senza soffrirne danno nella carriera, attendere assiduamente ai loro speciali servizi, con evidente vantaggio della marina, che ora più che mai si appoggia sopra i due importantissimi rami *artiglieria e macchine a vapore.*

Art. 2. — Ad un'altra categoria appartengono gli ufficiali di vascello, sotto-direttori degli arsenali e comandanti dei cantieri. A questi comandi non si destinano d'ordinario che ufficiali solo temporariamente distolti dalla navigazione, sia per motivi particolari da essi dipendenti e che non li fanno meno degni di riguardo, sia per motivi dipendenti dal servizio, per i quali non sarebbe giusto che fossero soggetti a ritardi nell'avanzamento. Ma la loro destinazione temporaria e non definitiva, come quella degli ufficiali dei quali si occupa l'articolo primo, chiedeva pure un diverso provvedimento.

Siccome il *maximum* del tempo richiesto per l'avanzamento da un grado all'altro, compresi gli anni di navigazione, è di anni 4, per essere nominato capitano di corvetta, mentre per le promozioni tra gli altri gradi non si richiedono che anni due e tre, così parve che per l'avanzamento dei sotto-direttori d'arsenale e comandanti di cantieri, ché non trovansi esposti ai disagi e pericoli della navigazione, si dovesse fissare questo stesso *maximum* pel passaggio da qualunque grado al superiore, onde mantenere quella misura che nel modo più equo uguagliasse gli ufficiali che navigano sempre a coloro che temporariamente sostengono le accennate funzioni, e non impedisce agli uni di accettarle, agli altri di cessare volentieri da esse.

La breve aggiunta proposta a quest'articolo è semplicemente spiegativa.

Art. 4. — L'articolo 13 della legge sopracitata ammette i capitani di prima classe della marina mercantile a servire

(55-A)

nella marina militare con la qualità di sottotenenti di vascello *ausiliari*, ma senza poter ottenere l'effettività di quel grado se non dopo due anni di tal servizio a bordo dei bastimenti dello Stato e dopo aver sostenuto l'esame richiesto per gli ufficiali del grado stesso. Queste condizioni allontanarono finora i capitani della marina mercantile dall'entrare nel corpo degli ufficiali della regia marina, come quelle che, oltre al far loro perdere due anni, offendono doppialmente il loro amor proprio mettendoli in condizione precaria ed inferiore agli altri sottotenenti di vascello finché rimangono *ausiliari*, e sottoponendoli ad esami i quali, almeno per la parte per la quale già furono approvati, devono naturalmente ripugnare a chi ebbe già la patente di capitano marittimo di prima classe, e forse fere, quale comandante di grossa nave, parecchi viaggi in mari lontani e difficili. Il bisogno d'aumentare il quadro della marina militare, non meno che il desiderio che la disposizione mostrata dalla legge stessa del 1858 di accettare nella regia marina i capitani della marina mercantile non fosse illusoria, inducevano il Ministero a studiare il modo di fare a detta legge quelle mutazioni che tocassero lo scopo, e ciò nell'atto stesso che numerosi capitani mercantili, i quali non avrebbero voluto offrire i loro servigi sotto l'impero di detta legge, si presentavano volenterosi a chiedere servizio dove essa fosse modificata.

La Commissione, spinta dal desiderio di facilitare a questi l'ingresso nel corpo della marina militare, avrebbe desiderato spingere fino agli anni 35 il termine utile per accettarli; ma, dietro le considerazioni esposte dal Ministero, limitò a 32 anni questo estremo limite. Persuasa poi che non si deve porre alcun ostacolo che possa allontanare i capitani di commercio dal presentarsi all'esame, con acconcie parole voleva che l'articolo 4 indicasse che essi non avrebbero a sostenere altri esami che quelli sulle materie speciali alla marina militare.

Art. 5. — Ad ovviare però che questa disposizione legislativa si renda nociva ai giovani che con lunghi e severi studi, non meno che con non lievi sacrifici delle proprie famiglie, attendono nel collegio di marina alla carriera militare marittima, l'articolo 3º stabilisce, mantenendo così un giusto equilibrio tra le due classi d'aspiranti al grado di sottotenenti di vascello, cioè i guardia-marina di prima classe e i capitani mercantili, che il servizio di bordo, richiesto ai guardia-marinai per esser promossi sottotenenti di vascello, sia ridotto da due anni a diciotto mesi. In tal modo, resa più facile la promozione, ed essendo allargato il quadro dello stato maggiore generale della regia marina, come il Ministero si propone di fare prossimamente, non diminuirà l'allettamento ai giovinetti per dedicarsi alla nobile carriera della marina militare con lusinga di vedere da rapidi avanzamenti premiate le loro fatiche e la loro devozione alla patria.

Art. 5. — All'abrogazione dell'articolo 13 della legge 4 di-

(53-A)

4
cembre 1858 la Commissione aggiunge quella del 3º alinea dell'articolo 22, il quale si riferisce al modo d'avanzamento dei sottotenenti *ausiliari*, che colla presente legge sarebbero aboliti.

Il grande interesse sempre dimostrato dal Parlamento per la marina militare, interesse che non può non essere di molto accresciuto dopo la formazione del nuovo regno, fanno sperare alla Commissione che voi vorrete, o signori, dare la vostra approvazione alle proposte disposizioni che ne hanno per iscopo il più pronto incremento e vantaggio, e quindi essa passa senza più a proporvene la sanzione.

MONTICELLI, relatore.

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~Art. 4.~~

Le condizioni di tempo e di servizio a bordo, non che di comando di navi dello Stato, stabilite dalla legge sull'avanzamento nell'armata di mare, in data 4 dicembre 1858, non saranno applicabili agli ufficiali di vascello, sotto-direttori del materiale d'artiglieria e delle macchine a vapore della regia marina.

Gli avanzamenti di essi ufficiali, limitati al grado inclusivamente di capitano di vascello, saranno regolati giusta il disposto del secondo alinea dell'art. 29 della citata legge.

~~Art. 2.~~

Gli ufficiali di vascello, sotto-direttori degli arsenali, e i comandanti nei cantieri, nei quali non concorrono le condizioni contemplate negli articoli 15, 16, 17 di detta legge, potranno essere promossi ai gradi superiori sino a quello di capitano di vascello incluso, purché contino quattro anni di non interrotto servizio nell'esercizio di quelle funzioni.

~~Art. 3.~~

I guardie-marina di prima classe, i quali contino un servizio di bordo maggiore di 18 mesi compiuto in tale loro qualità, potranno esser promossi al grado di sottotenenti di vascello, sempre quando però subiscano con successo l'esame stabilito per esso grado.

~~Art. 4.~~

Allorquando le esigenze del servizio il richiedano, e non vi sieno in numero sufficiente guardie-marina di prima classe nelle condizioni contemplate nel precedente articolo, il Governo potrà ammettere nello stato maggior generale della regia marina capitani di prima classe mercantili nazionali nella qualità di sottotenenti di vascello effettivi, purchè non abbiano ancora compiuto il trentesimo anno di loro età ed abbiano superato l'esame che sarà determinato da apposito reale decreto.

~~Art. 5.~~

Rimane abrogato il disposto dell'art. 15 della legge sull'avanzamento nell'armata di mare sopracitata.

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Art. 1.~~

~~Identico al qui contro~~

~~Art. 2.~~

Gli ufficiali di vascello, sotto-direttori degli arsenali, e i comandanti nei cantieri, nei quali non concorrono le condizioni contemplate negli articoli 15, 16, 17 di detta legge, potranno essere promossi ai gradi superiori sino a quello di capitano di vascello incluso, purchè contino quattro anni per ciascun grado di non interrotto servizio nell'esercizio di quelle funzioni.

~~Art. 3.~~

~~Identico al qui contro~~

~~Art. 4.~~

Allorquando le esigenze del servizio il richiedano, e non vi sieno in numero sufficiente guardie-marina di prima classe nelle condizioni contemplate nel precedente articolo, il Governo potrà ammettere nello stato maggiore generale della regia marina capitani di prima classe mercantili nazionali nella qualità di sottotenenti di vascello effettivi, purchè non abbiano ancora compiuto il trentesimo anno di loro età ed abbiano superato l'esame sulle materie speciali della marina militare, che sarà determinato da apposito reale decreto.

~~Art. 5.~~

Sono abrogati l'art. 15 e il terzo capoverso dell'art. 22 della legge sull'avanzamento dell'armata di mare sopracitata.

Approvato nella S. M. del 20. Giugno 1860.

Pellati